

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1772

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1989

Estensione alla materia elettorale della normativa
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, ha inteso disciplinare tale materia, innovando profondamente la normativa precedente nel senso di ampliare e facilitare le modalità occorrenti per gli adempimenti connessi.

Tuttavia, le norme della citata legge n. 15 non si intendono applicate alla materia elettorale, per cui in tale ambito risulta in vigore una normativa frammentata e farragionosa: infatti, i soli soggetti abilitati alle autenticazioni risultano essere, oltre i notai, i sindaci, i segretari comunali, i pretori, i giudici conciliatori ed i cancellieri di pretura.

La limitazione risulta accentuata dal fatto che la competenza si presenta, ad eccezione di quel che concerne i notai, frammentata e settoriale, essendo pretori e giudici conciliatori abilitati alle autenticazioni solo in relazione ad accettazioni di candidature per le elezioni amministrative, con esclusione di quelle politiche; mentre i segretari comunali possono procedere ad autenticare le sole firme relative alla designazione dei rappresentanti di lista e solo i cancellieri di pretura hanno la facoltà di attestare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle liste.

Si aggiunge altresì che le autenticazioni debbono essere attestate personalmente, non ammettendosi in materia alcun tipo di delega

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o di sostituzione; tale fatto rende oltremodo difficoltoso l'ottenere l'autenticazione da parte di taluni soggetti, segnatamente i sindaci delle grandi città o i magistrati di sedi particolarmente gravate.

Un'altra considerazione attiene alla certificazione inerente i candidati, non trovandosi ragione per le norme che impongono la presentazione del certificato di nascita, atteso che la data di nascita, dalla quale può ricavarsi

l'età, viene riportata sul certificato di iscrizione alle liste elettorali, documento da allegarsi obbligatoriamente all'accettazione di candidatura.

Al fine di eliminare le difficoltà obiettive sopra riportate, appare pertanto opportuno procedere ad una modificazione della disciplina esistente, nel senso di estendere la normativa stabilita dalla legge n. 15 del 1968 anche alla materia elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le legalizzazioni e le autenticazioni previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e loro successive modificazioni, possono essere effettuate anche secondo le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 2.

1. L'allegazione del certificato di nascita, richiesta dalle norme contenute nei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge, può essere omessa qualora la data di nascita sia riportata nel certificato di iscrizione alle liste elettorali.